

Spett.le Comune di Grassobbio
Alla c.a. Arch. Francesca Serra
Responsabile Area Urbanistica ed Ecologia

Inviata tramite PEC

CONTRODEDUZIONI PER L'OSSERVAZIONE DI ARPA LOMBARDIA Prot. n. 4850 del 09-04-2018
arrivo Cat. 6 Cl. 3

**1. In merito alla questione delle fonti documentali utilizzate per l'elaborazione dell'ERIR si
precisa quanto segue.**

Il D.Lgs.105/2015 chiarisce che:

- (art.22, comma 8) *per l'espletamento delle attività di cui al presente articolo le autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, utilizzano, secondo i criteri e le modalità stabiliti nel decreto di cui al comma 3 ... e 4 (ossia in base al DM 5 maggio 2001 finché non esce un altro decreto), le informazioni fornite dal gestore, comprese quelle relative alle eventuali misure tecniche complementari adottate di cui l comma 2, lettera c), gli esiti delle ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 27 e le valutazioni del CTR.*
- (art.22, comma 9) *Ferme restando le attribuzioni di legge, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica recepiscono gli elementi pertinenti del piano di emergenza esterna di cui all'articolo 21. A tal fine, le autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica acquisiscono tali elementi dal Prefetto.*
- (art.21, comma 11 – art. sul PEE) *In base alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza nonché trasmesse dal gestore ai sensi dell'articolo 20, comma 4, e dell'articolo 13 (Notifica), il Prefetto, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati, sentito il CTR, qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all'esterno dello stabilimento provocati dagli incidenti rilevanti connessi alla presenza di sostanze pericolose può decidere di non predisporre il piano. Tale decisione deve essere tempestivamente comunicata alle altre autorità competenti di cui all'articolo 13, comma 1, unitamente alle relative motivazioni.*

Appare evidente, quindi, che ai fini dell'elaborazione dell'ERIR, è il gestore a fornire i dati al Comune.

L'ERIR di Grassobbio, come riportato a pag. 19 della relazione facente parte l'Elaborato datata 2017, ha utilizzato come base informativa i dati, con annessi documenti in formato dwg e shapefiles, forniti dai gestori delle due aziende a rischio d'incidente rilevante. Si specifica, pertanto, che le fonti documentali vigenti messe a disposizione del progettista, per l'identificazione degli scenari incidentali di riferimento, sono state:

- a) Per la 3VSIGMA: Notifica Maggio 2016 ai sensi del D.Lgs.105/2015.
- b) Per la ERCA: Notifica Maggio 2016 ai sensi del D.Lgs.105/2015.

Va, inoltre, specificato che il Rapporto di Sicurezza conforme all'art.15. del D.Lgs105/2015 ai tempi della redazione dell'ERIR, era stato presentato dalla 3V SIGMA ed in corso di validazione dal CTR.

Il D. Lgs 105/2015 individua che nel PEE vengano riportate le informazioni contenute sia nella Notifica che nel Rapporto di Sicurezza, ma per la redazione dell'ERIR di Grassobbio per quanto riguarda l'azienda 3V SIGMA, il PEE che era a disposizione era quello del 2010 contenente gli scenari incidentali relativi al Rapporto di Sicurezza del 2006, cioè ormai obsoleti, mentre il Rds a disposizione fornito dal gestore era quello del 2013,

ovvero con i dati più aggiornati. Come ARPA stessa scrive, poiché ARPA non rientra tra i soggetti istituzionali a cui viene trasmessa la documentazione tecnica prevista dalla normativa di settore, l'osservazione non ha avuto come oggetto i dati inseriti nell'ERIR e forniti dal gestore, ma quelli della notifica n. 484 per l'azienda 3V Sigma spa inviati ad ISPRA, ma non utilizzati nell'elaborazione dell'ERIR perché ormai obsoleti ai tempi della redazione dell'elaborato.

2. In merito alla questione della fonte normativa di riferimento per l'elaborazione dell'ERIR in Regione Lombardia si precisa quanto segue.

L'articolo 2 del DM 9 maggio 2001, ancora vigente ai sensi del D.Lgs. 105/2015 (art.22, comma 4), sancisce quanto segue:

Art. 2. (Disciplina regionale). 1. Le Regioni assicurano il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e dal presente decreto, prevedendo anche opportune forme di concertazione tra gli enti territoriali competenti, nonché con gli altri soggetti interessati.
2. La disciplina regionale in materia di pianificazione urbanistica assicura il coordinamento delle procedure di individuazione delle aree da destinare agli stabilimenti con quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447.
3. Le Regioni assicurano il coordinamento tra i criteri e le modalità stabiliti per l'acquisizione e la valutazione delle informazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e quelli relativi alla pianificazione territoriale e urbanistica.
4. In assenza della disciplina regionale si applicano i principi, i criteri e i requisiti di cui al presente decreto.

Risulta evidentemente disciplinato il fatto che alla Regione è affidato il compito di assicurare il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti dal D.Lgs.105/2015 (aziende a rischio d'incidente rilevante). Si rammenta a tal proposito che il "governo del territorio", ambito all'interno del quale ricade la "pianificazione urbanistica e territoriale" è materia concorrente tra Stato e Regioni (art.117 Cost.), e, pertanto, spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

In questo caso, è da intendersi che il D.Lgs.105/2015 individua nel DM 9 maggio 2001 i principi fondamentali della "pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente", mentre la disciplina è individuata con DGR del 2012, pertanto disposizione attuativa specifica a livello territoriale. Si rammenta, inoltre, che per i dettami costituzionali i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite (art.117 Cost.) e che la stessa DGR citata ribadisce di ritrovarsi nell'ambito delle attribuzioni a livello regionale proprie della disciplina urbanistica.

Si fa inoltre presente che sul sito di ARPA LOMBARDIA, nell'ambito della normativa di riferimento per le tematiche del rischio industriale in Regione Lombardia, viene riportata la suddetta DGR come di seguito riportato:

d. Normativa specifica sulla compatibilità territoriale

- o **D.M. 9 maggio 2001** – Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale
- o **Decreto delle Giunta Regionale 11 luglio 2012, n. 3753** - Approvazione delle linee guida per la predisposizione e l'approvazione dell'elaborato tecnico "Rischio di incidenti Rilevante" (ERIR).

3. In relazione alla questione riportata inerente alle aree identificate come “non classificabili” si riporta quanto segue.

In relazione alle categorie territoriali identificate nell'ERIR di Grassobbio come “non classificabili” (aree verdi, agricole, parcheggi e strade), si fa presente che la dicitura individuata è corrispondente alle definizioni individuate nel DM 9 maggio 2001 e riprese dalla DGR 2012. Eventuali limitazioni sono da individuarsi nella colonna relativa a “Categoria Territoriale AMMISSIBILE” in corrispondenza delle specifiche Categorie ammissibili individuate e degli indici di affollamento e di concentrazione inclusi.

4. In merito all'erronea dicitura riportata in legenda l'osservazione è accoglibile.

CONTRODEDUZIONI PER L'OSSERVAZIONE DELLA DITTA ERCA spa DEL 12/04/2018.

In riferimento all'osservazione della ditta Erca, per quanto attiene il punto 3) si evidenzia che all'interno dell'ERIR nell' art.1 delle NTA è prescritto:

" Le prescrizioni individuate nelle Norme Tecniche si applicano all'interno delle aree di danno che ricadono all'esterno del perimetro degli stabilimenti; infatti, il D.M. 9 maggio 2001, n.151 sancisce che non è necessario attivare varianti urbanistiche qualora le ipotesi incidentali prevedano scenari di danno esclusivamente all'interno del perimetro dello stabilimento stesso, anche nel caso di modifiche comportanti aggravio di rischio".

Inoltre, sempre all'interno dell'ERIR nella parte introduttiva delle NTA al paragrafo 3, viene specificato che *"..gli indirizzi prescrittivi individuano i criteri di pianificazione che regolano le nuove trasformazioni urbane all'interno delle aree di danno, mentre le Norme tecniche raccolgono la disciplina da recepirsi nel Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Grassobbio e nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bergamo, in modo tale da assicurare l'adeguamento degli strumenti urbanistici locali alle limitazioni introdotte dal D.M. 9 maggio 2001, n.151 ed alla D.G.R. di Regione Lombardia n. IX/3753 del 11 luglio 2012. In tale contesto, il presente Elaborato tecnico RIR si configura come strumento di dettaglio per le aree di danno del Comune di Grassobbio".*

Questo significa che le NTA dell'ERIR sono parte integrante del corpo normativo del PGT, e pertanto risulta specificato che tali prescrizioni sono applicate sulle aree che ricadono esternamente al perimetro degli stabilimenti anche per quanto riguarda la normativa del Piano delle Regole.

Dott.ssa Marta Pensotti

